

Brescia, 9 novembre 2017.

Spett.le
Banca d'Italia
*Servizio Regolamentazione e Analisi
Macroprudenziale*
Divisione Regolamentazione II
via Nazionale n. 91
00184 – ROMA
ram@pec.bancaditalia.it

Oggetto: **consultazione sulle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo**
- trasmissione di osservazioni e proposte sul documento posto in consultazione.

Si trasmettono in allegato le osservazioni e le proposte concernenti il documento in oggetto posto in consultazione.

I principali aspetti interessati dalle osservazioni e dalle proposte da noi formulate sono, in sintesi, i seguenti:

1. natura e le finalità delle azioni ordinarie delle Bcc;
2. allargamento e semplificazione dell'area di competenza territoriale, considerate le esigenze di razionalizzazione della rete ma anche la maggiore rilevanza, per la futura operatività delle Bcc, dei canali distributivi diversi dagli sportelli, pur salvaguardando il localismo proprio delle banche di credito cooperativo;
3. per la predisposizione dello statuto tipo prevedere un possibile ruolo dei gruppi bancari cooperativi e non soltanto della dimensione associativa della categoria;
4. in tema di attività esercitabili, considerare il rinvio ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (cfr. IFRS 9) per definire i derivati di copertura stipulabili dalle Bcc e per evitare equivoci (cfr. in particolare mutui con *floor*) circa l'offerta alla clientela di finanziamenti con componenti derivative;
5. laddove si parla di limiti e divieti all'assunzione di partecipazioni in banche, precisare che una banca di credito cooperativo non può assumere o detenere partecipazioni in società capogruppo (di un gruppo bancario cooperativo) diverse dalla propria capogruppo;
6. precisare che è consentito il superamento del limite partecipativo di cui all'articolo 34, comma 4, del TUB nei casi in cui sia da imputare alla liquidazione del ristorno mediante incremento della partecipazione sociale (cfr. risposta Banca d'Italia - filiale di Brescia - con lettera protocollo n. 515061 dell'8 maggio 2006).

Nel ringraziarVi per l'opportunità offertaci con la consultazione e per l'attenzione che riserverete alle nostre osservazioni, cogliamo l'occasione per porgerVi un cordiale saluto.

Banca di Credito Cooperativo di Brescia
Il Presidente
(Dot. Ennio Zani)



Allegato (su 14 pagine): osservazioni, commenti e proposte sul documento in consultazione.

Osservazioni, commenti e proposte sul documento per la

Consultazione delle disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo

SEZIONE II - STRUTTURA

2. Forma giuridica e azioni

Osservazioni e commenti

a) nonostante l'articolo 33, comma 4, del TUB disponga che “*Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro*”, molte Bcc costituite prima del 22 febbraio 1992 continuano ad avere azioni con un valor nominale inferiore a 25 euro; **la facoltà è loro concessa dall'articolo 150, comma 3, del TUB che parrebbe opportuno, al fine di evitare equivoci, richiamare in nota;**

b) nella relazione sulla consultazione (cfr. pagina 3), si evidenzia che “*Risulta meglio definita la distinzione, nella compagine societaria delle BCC, tra i sottoscrittori di azioni ordinarie, il cui interesse a partecipare nel capitale della BCC risiede nello scambio mutualistico con la cooperativa (“soci operatori”), e i sottoscrittori di azioni di finanziamento, i quali intervengono essenzialmente come fornitori di capitali di rischio con proporzionati diritti di governance (“soci finanziatori”). Le Disposizioni in consultazione recepiscono questa nuova impostazione, aggiornando la disciplina dei soci operatori alle norme del TUB emendate dalla riforma e introducendo specificazioni volte a incidere, per finalità prudenziali, sulla disciplina statutaria delle azioni di finanziamento e dei soci finanziatori”;*

nella premessa delle Disposizioni in consultazione, a pagina 1, è ricordato che nelle Bcc “*La finalità lucrativa è esclusa dai limiti rigorosi alla distribuzione di utili e dal principio di indivisibilità del patrimonio*”; ciò è conseguenza del recepimento dei requisiti di mutualità previsti dall'articolo 2514 del codice civile, applicati alle Bcc in quanto cooperative a mutualità prevalente (cfr. art. 28, comma 2-bis, TUB);

la normativa vigente prevede per le Bcc un numero minimo di soci pari a 500 (sono soltanto 6 le Bcc iscritte all'Albo Banche al 30/10/2017 aventi al 31/12/2016 un numero di soci inferiori a 500) e un capitale minimo complessivo di 5 milioni di euro per singola Bcc; se ne deduce che la “aspettativa” media (della Vigilanza e/o del legislatore) sarebbe di 10.000 euro per socio (5.000.000 di capitale sociale / 500 soci), un “valore atteso” che corrisponderebbe al precedente, quando i limiti minimi erano di 200 soci e di 2 milioni di euro di capitale;

in ogni caso, al “valore atteso” medio di 10.000 euro si contrappongono:

- il valore massimo capitaro portato ora da 50.000 a 100.000 euro (cfr. art. 34, comma 4, TUB);
- i valori medi effettivi per socio al 31/12/2016, così riassumibili in base ai dati delle singole Bcc: media ponderata pari a euro 1.023,82 (totale capitale sociale 1.279.115.000 e totale soci 1.249.361); media semplice dei dati medi per Bcc euro 717,28, mediana euro 241,01; valore medio massimo euro 4.888,45;
- l'esortazione, formulata nelle Disposizioni (§ 3.1, terzo comma), di non ostacolare di fatto l'ingresso di nuovi soci, in coerenza con i principi della “porta aperta” e della “parità di trattamento” nei rapporti con i soci, qualora lo statuto preveda la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni come requisito per l'ammissione a socio (cfr. art. 34, comma 4-bis, TUB);

in considerazione delle contestazioni mosse da azionisti di Bcc in occasione di alcuni dissesti verificatisi negli ultimi anni (liquidazioni coatte amministrative), ma anche per rimarcare agli organi sociali delle Bcc quali siano la natura e le finalità delle azioni ordinarie, onde evitarne incoerenti sollecitazioni alla sottoscrizione/acquisto, parrebbe opportuno,

- da una parte, ribadire nelle Disposizioni la natura di capitale di rischio delle azioni ordinarie emesse dalle Bcc
- e, dall'altra, sottolineare che non sono strumenti d'investimento aventi finalità lucrative, ma consentono principalmente ai soci cooperatori di soddisfare l'interesse a partecipare allo scambio mutualistico con la cooperativa di credito;

Proposte

- 1) inserire la seguente nota: **(1) Cfr. art. 150, comma 3, TUB “Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni”;**
- 2) inserire nelle Disposizioni la precisazione che **le azioni ordinarie emesse dalle banche di credito cooperativo, pur rappresentando capitale di rischio, non sono strumenti d’investimento aventi finalità lucrative, ma consentono principalmente ai soci cooperatori di soddisfare l’interesse a partecipare allo scambio mutualistico con la cooperativa di credito.**

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le Disposizioni in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)</i>
<p>SEZIONE II - STRUTTURA</p> <p>§ 2. Forma giuridica e azioni</p> <p>Le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni.</p> <p>Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione, che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro.</p> <p>Lo statuto della banca di credito cooperativo deve prevedere la possibilità di emettere azioni di finanziamento e disciplinare i relativi diritti patrimoniali e amministrativi in conformità del par. 3.2.</p> <p>Le banche di credito cooperativo non possono fare anticipazioni su proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.</p>	<p>SEZIONE II - STRUTTURA</p> <p>§ 2. Forma giuridica e azioni</p> <p>Le banche di credito cooperativo adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. La partecipazione al capitale è rappresentata unicamente da azioni.</p> <p>Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione, che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro (1). Le azioni ordinarie emesse dalle banche di credito cooperativo, pur rappresentando capitale di rischio, non sono strumenti d’investimento aventi finalità lucrative, ma consentono principalmente ai soci cooperatori (di cui al successivo par. 3.1) di soddisfare l’interesse a partecipare allo scambio mutualistico con la cooperativa di credito.</p> <p>Lo statuto della banca di credito cooperativo deve prevedere la possibilità di emettere azioni di finanziamento e disciplinare i relativi diritti patrimoniali e amministrativi in conformità del par. 3.2.</p> <p>Le banche di credito cooperativo non possono fare anticipazioni su proprie azioni, accettare proprie azioni in garanzia, compensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci.</p> <p>(1) Cfr. art. 150, comma 3, TUB “Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell’articolo 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale delle azioni”</p>

4. Competenza territoriale

Osservazioni e commenti

- a) come ricordato nella **relazione alla consultazione** (cfr pagg. 2 e 5):
- la **riforma salvaguarda e valorizza i caratteri di mutualità e localismo** tipici delle banche di credito cooperativo;
 - è necessario tenere conto dei **poteri attribuiti alla capogruppo** in materia di **rete territoriale e canali distributivi** delle banche appartenenti al gruppo;
 - le integrazioni e le modifiche proposte sono finalizzate ad aggiornare la disciplina per assicurarne, nell'**attuale contesto normativo e di mercato**, l'adeguatezza rispetto agli **obiettivi di sana e prudente gestione** delle banche di credito cooperativo e, al contempo, l'**aderenza ai principi di mutualità e localismo** sanciti dall'ordinamento per le Bcc;
 - i criteri per la determinazione dell'ambito di **competenza territoriale** – da definire in statuto ai sensi dell'art. 35, comma 2, TUB – vengono rivisti in una **prospettiva di maggiore flessibilità organizzativa**, con l'obiettivo di **rimuovere possibili intralci alla razionalizzazione della rete degli sportelli** nell'ambito di un gruppo bancario cooperativo, avendo cura, peraltro, di **salvaguardare il carattere localistico delle Bcc**;
 - l'area di competenza territoriale viene allargata e individuata anche in quei **comuni, contigui a quelli della precedente area, in cui la banca, pur in assenza di succursali, ha un numero di soci almeno pari a una certa percentuale della popolazione residente**; questo criterio, **svincolando la competenza territoriale dalla localizzazione delle succursali**, consentirebbe una gestione più flessibile della rete distributiva del gruppo, in coerenza con gli obiettivi di efficienza e di unità strategica e operativa del gruppo bancario cooperativo; **il criterio in questione si applicherebbe anche in caso di chiusura della succursale stabilita in un comune**; diviene possibile per una BCC procedere alla **razionalizzazione della rete degli sportelli senza conseguenze traumatiche sulla base sociale** (perdita di soci perché divenuti esterni alla zona di competenza) e **sul rispetto degli istituti di vigilanza** (in primo luogo, l'operatività prevalente con i soci e il limite all'operatività fuori zona);
 - in coerenza con il principio del localismo, resta ferma la **regola della contiguità fra tutti i comuni ricadenti nella zona di competenza territoriale**;
- b) la normativa in esame disciplina gli ambiti territoriali della **futura operatività delle Bcc**, che sarà guidata, non soltanto dalla **razionalizzazione della rete** degli sportelli attuata nell'ambito dei gruppi bancari cooperativi (Gbc), ma anche dalla sempre **maggiore rilevanza di canali distributivi diversi dagli sportelli** territoriali;
- in questo scenario, **il punto di equilibrio tra il confermato localismo** (le BCC sono banche espressioni di comunità locali e non più, come le CRA, banche di categorie professionali) **e l'operatività bancaria ai tempi di internet** (che annulla le distanze) **deve essere necessariamente spostato sull'asse** se non si vuole penalizzare e svilire, l'uno o l'altra;
- c) si condivide, pertanto, la proposta di allargare l'area di competenza anche ai **“comuni contigui”** a quelli ove la banca ha sede e proprie succursali e a quelli ad essi limitrofi, **ma senza porre il previsto vincolo di un numero minimo di soci** (la cui gestione, peraltro, finirebbe con l'essere oltremodo complicata e farraginoso), **disponendo, tuttavia, che l'apertura di succursali non sia possibile in quest'ulteriore area formata dai comuni c.d. contigui** (e ciò per evitare facili e discontinui insediamenti territoriali);
- si ritiene che, in questo modo, allargando l'area di competenza territoriale, senza ricadute negative sulla rete degli sportelli, si salvaguardi e valorizzi ancor più il carattere localistico delle **Bcc, senza penalizzarle sul piano**

- operativo/commerciale (valorizzazione di tutti i canali distributivi, senza essere obbligate ad aprire filiali o formalizzare/rispettare l'adesione di un numero minimo di soci per ampliare la loro zona operativa);
 - societario (ampliamento potenziale della compagine sociale e nessuna perdita di soci per la chiusura di sportelli, senza vincoli numerici da rispettare e relativa complicata gestione da attuare, a partire da quella degli aspiranti soci);
 - del rispetto degli istituti di vigilanza (operatività prevalente con i soci e limite all'operatività fuori zona) grazie a una migliore loro coerenza con l'effettiva operatività aziendale;
- d) le Disposizioni circa l'**apertura di sedi distaccate** restano sostanzialmente inalterate, anche se da modificare per tener conto di quanto proposto;

Proposte

- 1) rimuovere, nelle *Disposizioni* in consultazione, il **vincolo numerico dei soci previsto per i comuni sub c) (nonché, conseguentemente, il quarto e quinto comma)** e precisare che **l'apertura di succursali è consentita soltanto nei comuni indicati sub a) e b);**
- 2) precisare che possono essere previste **sedi distaccate** caratterizzate dal fatto che sono insediate in **comuni non ricompresi fra quelli indicati sub a) e b)** della zona di competenza territoriale; mentre per l'apertura di sedi distaccate, la raccolta di almeno 500 adesioni riguarderebbe **soci (anche non nuovi) o aspiranti soci residenti o operanti con carattere di continuità nel comune della sede distaccata e nei comuni ad esso limitrofi;**
- 3) adeguare la **nota (1)** di pagina 9.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le *Disposizioni* in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>SEZIONE II - STRUTTURA</p> <p>§ 4. Competenza territoriale</p> <p>Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale.</p> <p>La zona di competenza territoriale ricomprende:</p> <p>a) i comuni ove la banca ha sede e proprie succursali;</p> <p>b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a);</p> <p>c) i comuni limitrofi a quelli indicati alle precedenti lettere a) e b) ove la banca ha un numero di soci almeno pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5% della popolazione residente nel comune, se questo non supera i 50 mila abitanti; • 0,3% della popolazione residente, se il comune ha più di 50 mila abitanti (1). <p>Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale (2) (3).</p> <p>I soggetti residenti o operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi a quelli indicati sub a) e b) ancora non rientranti nella zona di competenza territoriale possono presentare domanda di ammissione a socio, subordinata al raggiungimento del numero minimo di soci richiesto ai sensi della lettera c). Il comune si considera incluso nella zona di competenza dopo che l'organo amministrativo della banca ha deliberato positivamente su tante domande di ammissione a socio quante ne sono richieste per</p>	<p>SEZIONE II - STRUTTURA</p> <p>§ 4. Competenza territoriale</p> <p>Le banche di credito cooperativo indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale.</p> <p>La zona di competenza territoriale ricomprende:</p> <p>a) i comuni ove la banca ha sede e proprie succursali;</p> <p>b) i comuni limitrofi a quelli indicati alla precedente lettera a);</p> <p>c) i comuni limitrofi a quelli indicati alle precedenti lettere a) e b). ove la banca ha un numero di soci almeno pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5% della popolazione residente nel comune, se questo non supera i 50 mila abitanti; • 0,3% della popolazione residente, se il comune ha più di 50 mila abitanti (1). <p>Fra tutti i comuni della zona di competenza deve esistere contiguità territoriale (2) (3). L'apertura di succursali è consentita soltanto nei comuni indicati sub a) e b).</p> <p>I soggetti residenti o operanti con carattere di continuità in comuni limitrofi a quelli indicati sub a) e b) ancora non rientranti nella zona di competenza territoriale possono presentare domanda di ammissione a socio, subordinata al raggiungimento del numero minimo di soci richiesto ai sensi della lettera c). Il comune si considera incluso nella zona di competenza dopo che l'organo amministrativo della banca ha deliberato positivamente su tante domande di ammissione a socio quante ne sono richieste per</p>

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>raggiungere il numero minimo e i soci abbiano versato integralmente l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo.</p> <p>Qualora il numero dei soci della banca in un comune di competenza di cui alla lettera c) scenda sotto il minimo, la banca di credito cooperativo può presentare all'autorità competente un piano che preveda il ripristino del numero minimo di soci entro un periodo non superiore, di norma, a tre anni. L'autorità competente, valutato il piano, può autorizzare la banca, per periodi determinati, a ricomprendere il comune nella zona di competenza territoriale.</p> <p>Le banche di credito cooperativo affiliate a un gruppo provinciale hanno sede e operano esclusivamente nella provincia autonoma di insediamento della capogruppo e non possono avere più di due sportelli fuori dal territorio della stessa provincia autonoma (1).</p> <p>Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non ricompresi nella zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi.</p> <p>Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che la banca:</p> <p>a) abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 500 adesioni da parte di nuovi soci;</p> <p>b) sia in linea con i requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale (2);</p> <p>c) la situazione organizzativa ed il sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario cooperativo di appartenenza siano adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6, della Circolare n. 285 in materia di apertura di sedi distaccate e di succursali in Italia e all'estero da parte delle banche di credito cooperativo.</p> <p><i>[note di pagina 9]</i></p> <p>(1) In caso di chiusura di succursale, il comune in cui era stabilita la succursale continua a rientrare nel territorio di competenza se la banca di credito cooperativo mantiene in quel comune un numero di soci non inferiore a quello indicato sub b).</p> <p>(2) Il requisito della contiguità territoriale non ricorre, di norma, nelle ipotesi i cui due o più comuni siano separati tra loro dalle acque del mare o di un lago. In via eccezionale, la contiguità territoriale può essere ritenuta esistente avendo riguardo a circostanze quali l'elevata frequenza dei collegamenti marittimi o l'esistenza di altre</p>	<p>raggiungere il numero minimo e i soci abbiano versato integralmente l'importo delle azioni sottoscritte e l'eventuale sovrapprezzo.</p> <p>Qualora il numero dei soci della banca in un comune di competenza di cui alla lettera c) scenda sotto il minimo, la banca di credito cooperativo può presentare all'autorità competente un piano che preveda il ripristino del numero minimo di soci entro un periodo non superiore, di norma, a tre anni. L'autorità competente, valutato il piano, può autorizzare la banca, per periodi determinati, a ricomprendere il comune nella zona di competenza territoriale.</p> <p>Le banche di credito cooperativo affiliate a un gruppo provinciale hanno sede e operano esclusivamente nella provincia autonoma di insediamento della capogruppo e non possono avere più di due sportelli fuori dal territorio della stessa provincia autonoma (1).</p> <p>Possono essere previste sedi distaccate caratterizzate dal fatto che sono insediate in comuni non ricompresi fra quelli indicati sub a) e b) della zona di competenza territoriale come sopra descritta. Tali comuni devono essere nominativamente indicati nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende al comune in cui è insediata la sede distaccata e ai comuni ad esso limitrofi.</p> <p>Per l'apertura di sedi distaccate è necessario che la banca:</p> <p>a) abbia posto in essere nel nuovo comune e nei comuni a questo limitrofi una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 500 adesioni da parte di nuovi soci o aspiranti soci residenti o operanti con carattere di continuità nel comune della sede distaccate e nei comuni ad esso limitrofi;</p> <p>b) sia in linea con i requisiti prudenziali obbligatori a livello individuale (2);</p> <p>c) la situazione organizzativa ed il sistema dei controlli interni della banca e del gruppo bancario cooperativo di appartenenza siano adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche delle nuove piazze di insediamento.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dalla Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6, della Circolare n. 285 in materia di apertura di sedi distaccate e di succursali in Italia e all'estero da parte delle banche di credito cooperativo.</p> <p><i>[note di pagina 9]</i></p> <p>(1) In caso di chiusura di succursale, il comune in cui era stabilita la succursale continua a rientrare nel territorio di competenza se la banca di credito cooperativo mantiene in quel comune un numero di soci non inferiore a quello indicato sub b).</p> <p>(2) Il requisito della contiguità territoriale non ricorre, di norma, nelle ipotesi i cui due o più comuni siano separati tra loro dalle acque del mare o di un lago. In via eccezionale, la contiguità territoriale può essere ritenuta esistente avendo riguardo a circostanze quali l'elevata frequenza dei collegamenti marittimi o l'esistenza di altre</p>

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>infrastrutture di collegamento, particolari conformazioni del territorio, stabili relazioni con clientela interessata da fenomeni di pendolarismo, altri fattori che denotino una sostanziale unitarietà geografica e socio-economica tra i comuni di cui trattasi. La motivata decisione di estendere la competenza territoriale a un comune separato dalle acque è assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica e va tempestivamente comunicata all'autorità competente.</p> <p>(3) Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l'apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6). L'operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l'operatività fuori zona (cfr. Sez. III, par. 2, del presente Capitolo).</p> <p><i>[note di pagina 10]</i></p> <p>(1) Cfr. art. 37-bis, comma 1-bis, TUB.</p> <p>(2) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5, della Circolare n. 285 (requisito obbligatorio di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della Circolare n. 285.</p>	<p>infrastrutture di collegamento, particolari conformazioni del territorio, stabili relazioni con clientela interessata da fenomeni di pendolarismo, altri fattori che denotino una sostanziale unitarietà geografica e socio-economica tra i comuni di cui trattasi. La motivata decisione di estendere la competenza territoriale a un comune separato dalle acque è assunta dall'organo con funzione di supervisione strategica e va tempestivamente comunicata all'autorità competente.</p> <p>(3) Le banche di credito cooperativo possono estendere la propria operatività in paesi esteri, comunitari ed extracomunitari, limitrofi alla propria zona di competenza territoriale, attraverso l'apertura di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi (cfr. Parte Prima, Titolo I, Capitolo 6). L'operatività in paesi esteri non rientranti nella zona di competenza territoriale resta soggetta, ovviamente, ai limiti fissati per l'operatività fuori zona (cfr. Sez. III, par. 2, del presente Capitolo).</p> <p><i>[note di pagina 10]</i></p> <p>(1) Cfr. art. 37-bis, comma 1-bis, TUB.</p> <p>(2) Per requisiti obbligatori a livello individuale si intende la somma dei seguenti: il requisito di cui all'articolo 92, par. 1, CRR (requisito di primo pilastro); l'eventuale requisito imposto dall'autorità competente ai sensi della Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione III, par. 5, della Circolare n. 285 (requisito obbligatorio di secondo pilastro); il requisito combinato di riserva di capitale di cui alla Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, della Circolare n. 285.</p>

5. Modifiche statutarie e trasformazioni

5.1 Statuti

Osservazioni e commenti

- a) considerate le possibili evoluzioni in atto nell'organizzazione della dimensione associativa delle Bcc e la futura necessaria definizione dei rapporti con i costituenti gruppi bancari cooperativi (e le relative capogruppo), non pare opportuno limitare il vaglio da parte dell'Autorità al solo schema statutario predisposto nell'ambito della categoria;

Proposte

- 1) precisare, nelle Disposizioni in consultazione, che **lo schema statutario tipo può essere anche quello predisposto nell'ambito dei gruppi bancari cooperativi**, oltre che nell'ambito della categoria.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le Disposizioni in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>SEZIONE II - STRUTTURA</p> <p>§ 5.1 Statuti</p> <p>Lo statuto delle banche di credito cooperativo svolge un ruolo essenziale per la definizione del carattere cooperativo della banca, in particolare le finalità mutualistiche e il localismo. In tale ambito, lo statuto disciplina, fra l'altro, le categorie di soci e i requisiti e le procedure per la loro ammissione, i criteri di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale, le attività consentite.</p> <p>L'autorità competente valuta lo schema statutario tipo predisposto nell'ambito della categoria e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo, avendo riguardo – oltre che alla sana e prudente gestione, secondo la disciplina applicabile alla generalità delle banche (3) – anche al rispetto delle presenti disposizioni e della speciale disciplina di legge applicabile alle banche di credito cooperativo.</p> <p>(3) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999 e le successive comunicazioni della Banca d'Italia in materia.</p>	<p>SEZIONE II - STRUTTURA</p> <p>§ 5.1 Statuti</p> <p>Lo statuto delle banche di credito cooperativo svolge un ruolo essenziale per la definizione del carattere cooperativo della banca, in particolare le finalità mutualistiche e il localismo. In tale ambito, lo statuto disciplina, fra l'altro, le categorie di soci e i requisiti e le procedure per la loro ammissione, i criteri di operatività prevalente con i soci, la competenza territoriale, le attività consentite.</p> <p>L'autorità competente valuta lo schema statutario tipo predisposto nell'ambito della categoria o dei gruppi bancari cooperativi e le eventuali modifiche statutarie difformi dallo statuto tipo, avendo riguardo – oltre che alla sana e prudente gestione, secondo la disciplina applicabile alla generalità delle banche (3) – anche al rispetto delle presenti disposizioni e della speciale disciplina di legge applicabile alle banche di credito cooperativo.</p> <p>(3) Cfr. Titolo III, Capitolo 1, della Circolare n. 229/1999 e le successive comunicazioni della Banca d'Italia in materia.</p>

SEZIONE III – OPERATIVITA’**3. Attività esercitabili**Osservazioni e commenti

- a) nella relazione sulla consultazione (cfr. pag. 8) viene precisato che:
- i limiti statutari alle attività esercitabili dalle BCC sono volti a evitare che siano intraprese, in misura rilevante, attività meramente speculative, estranee allo scopo mutualistico;
 - rispetto al passato, i limiti sono rivisti e resi, in parte, meno rigidi in considerazione dell’accreciuta capacità di controllo dei rischi conseguibile dalle nuove strutture di gruppo e dell’evoluzione del contesto competitivo in cui le BCC operano;
 - l’attività in derivati resta ammessa solo per finalità di copertura e, quindi, vietata se orientata a fini speculativi;

- b) le Disposizioni in consultazione chiariscono le condizioni da soddisfare affinché i contratti derivati possano considerarsi di copertura; lo fanno dettagliando le “condizioni” e **creando, inopportuno, un doppio binario** rispetto ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea (cfr. IFRS 9), che **già identificano criteri di designazione e di ammissibilità delle operazioni di copertura**;

si suggerisce, pertanto, per identificare i derivati di copertura ammessi, di **sostituire il dettaglio delle condizioni con il semplice ma esaustivo rinvio ai principi contabili**; ciò sicuramente basta ad evitare che le Bcc pongano in essere attività meramente speculative sui derivati (obiettivo della norma);

- c) la relazione alle Disposizioni precisa, inoltre, che **le banche di credito cooperativo possono offrire alla clientela contratti di finanziamento strutturati contenenti componenti derivative** (es. clausole cap e floor del tasso d’interesse) purché gli **elementi del finanziamento e le componenti derivative siano strettamente allineate** fra loro;

quest’ultima precisazione, associata all’esempio riferito alle **clausole cap e floor**, **si presta ad essere equivocata, potendo risultare pregiudizievole a tutte le banche e non soltanto alle banche di credito cooperativo**; come noto, infatti, un filone del contenzioso ha cercato di contestare alle banche l’illegittimità e vessatorietà della clausola *floor* di un finanziamento, in particolare qualora manchi nel contratto una corrispondente clausola *cap*; la questione è stata ripetutamente sottoposta all’ABF che ha deciso confermando la legittimità della clausola e del comportamento delle banche; del resto, se intesa in tal senso, si tratterebbe di una problematica generale che, semmai, andrebbe affrontata per tutte le banche nell’ambito delle disposizioni emanate in tema di trasparenza bancaria;

considerata (i) la larga diffusione di finanziamenti con clausole floor, (ii) il possibile pregiudizio recato alle banche, (iii) la circostanza che in ogni caso non si tratterebbe di “attività meramente speculativa” che s’intende inibire alle Bcc, nonché (iv) la circostanza che le banche, in base al principio contabile internazionale IFRS 9 adottato dall’Unione europea (contrariamente al precedente principio IAS 38), non sono tenute in tal caso a scindere il derivato incorporato dal contratto primario, **si ritiene opportuno che le Disposizioni chiariscano che le Bcc possono comunque continuare a concedere finanziamenti anche se contrattualmente contemplan la sola clausola floor** e, in generale, componenti derivative incorporate ma senza obbligo contabile di scissione dal contratto primario;

Proposte

- 1) **sostituire**, nelle *Disposizioni* in consultazione, **l'elenco dettagliato delle condizioni da rispettare affinché i contratti derivati siano di copertura, con la previsione che lo sono se soddisfano i criteri di designazione e di ammissibilità previsti dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;**
- 2) precisare, con riferimento alla possibilità per le Bcc di concedere finanziamenti che contengano una o più componenti derivative, che, **in ogni caso, le Bcc possono erogare finanziamenti che contemplano la sola clausola floor, prevedendo l'ammissibilità di tutti i finanziamenti per i quali le banche non sono tenute contabilmente a scindere, in base al principio contabile IFRS 9, il derivato incorporato dal contratto primario;**

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le *Disposizioni* in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>SEZIONE III – OPERATIVITA’</p> <p>§ 3. Attività esercitabili</p> <p>Le banche di credito cooperativo indicano nei propri statuti le attività che esercitano.</p> <p>Esse possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali, nel rispetto della disciplina di vigilanza e delle riserve di attività previste dall'ordinamento.</p> <p>Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, se autorizzata, può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita; - nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. In particolare, le banche di credito cooperativo: <ul style="list-style-type: none"> • contengono la propria "posizione netta aperta in cambi" (1) entro il 2% dei fondi propri; • possono stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della banca; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; iv) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della banca; • possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del 	<p>SEZIONE III – OPERATIVITA’</p> <p>§ 3. Attività esercitabili</p> <p>Le banche di credito cooperativo indicano nei propri statuti le attività che esercitano.</p> <p>Esse possono svolgere, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, nonché attività connesse e strumentali, nel rispetto della disciplina di vigilanza e delle riserve di attività previste dall'ordinamento.</p> <p>Lo statuto delle banche di credito cooperativo prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, se autorizzata, può essere svolta solo a condizione che il committente anticipi il prezzo in caso di acquisto o consegna preventivamente gli strumenti finanziari in caso di vendita; - nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. In particolare, le banche di credito cooperativo: <ul style="list-style-type: none"> • contengono la propria "posizione netta aperta in cambi" (1) entro il 2% dei fondi propri; • possono stipulare contratti a termine (su strumenti finanziari e valute) e altri contratti derivati di copertura di rischi assunti dalla stessa banca. A tal fine, i contratti derivati sono considerati di copertura se soddisfano i criteri di designazione e di ammissibilità previsti dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea sono rispettate tutte le seguenti condizioni: i) sono conclusi allo scopo esplicito di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o di passività (in bilancio o fuori bilancio) della banca; ii) è elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse etc.) delle attività e passività coperte e quelle del contratto “di copertura”; iv) le condizioni precedenti sono adeguatamente documentate da evidenze interne della banca; • possono offrire alla clientela finanziamenti strutturati, ossia contratti di finanziamento che contengono una o più componenti derivative, se gli elementi caratteristici del

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate (2).</p> <p>(1) Cfr. art. 352 CRR.</p> <p>(2) Sono elementi caratteristici, ad esempio, l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante. La banca di credito cooperativo può stipulare con controparti istituzionali contratti derivati volti a pareggiare la propria esposizione al rischio derivante dalle componenti derivative contenute nei finanziamenti strutturati conclusi con la clientela.</p>	<p>finanziamento e delle componenti derivative corrispondono o sono strettamente allineate (2) e, in ogni caso, se non sono tenute a scindere il derivato incorporato dal contratto primario, in base ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (cfr. IFRS 9).</p> <p>(1) Cfr. art. 352 CRR.</p> <p>(2) Sono elementi caratteristici, ad esempio, l'importo nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante. La banca di credito cooperativo può stipulare con controparti istituzionali contratti derivati volti a pareggiare la propria esposizione al rischio derivante dalle componenti derivative contenute nei finanziamenti strutturati conclusi con la clientela.</p>

4. Partecipazioni

Osservazioni e commenti

- a) **l'acquisizione o la detenzione, da parte di una banca di credito cooperativo** (o della capogruppo alla quale aderisce), di **azioni di una società capogruppo di un diverso gruppo bancario cooperativo** è in **contrasto, con i principi di sana e prudente gestione della Bcc, della capogruppo e del Gruppo bancario cooperativo**; lo è ancor più, se possibile, considerando che la capogruppo partecipata è una **“concorrente”** e il suo **patrimonio garantisce anche tutte le obbligazioni delle banche affiliate al Gbc “concorrente”**;
- b) il problema della “detenzione” **si pone in termini rilevanti in sede di prima applicazione della Riforma delle Bcc**, posto che azioni di Iccrea Banca SpA sono detenute per più di 260 milioni di nominali (oltre il 22% del capitale sociale di Iccrea) dalla aspirante capogruppo Cassa Centrale Banca SpA (32 milioni) e dalle Bcc ad essa pre-aderenti (230 milioni);

ciò, peraltro, configurerebbe a regime una **“partecipazione indiretta” con potere presunto di “influenza notevole”**, considerata l'entità delle partecipazioni possedute dalla capogruppo CCB anche per il tramite delle Bcc “controllate” ad essa aderenti; una **situazione paradossale** se si considera il prospettato divieto, per le Bcc, di accordi (previsto dalle disposizioni in consultazione) da cui derivi il controllo congiunto della capogruppo “propria” ma non di altra capogruppo; si tratta di ricadute da vagliare alla luce del nuovo statuto che sarà adottato dalla capogruppo, oltre che da coniugare con i vincoli operativi concorrenziali presidiati dalla vigilanza dell'AGCM e con le inibizioni imposte dal “divieto di interlocking”;

inoltre, come noto, l'**articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 18/2016** (convertito con legge n. 49/2016, legge di riforma delle Bcc), dispone che *“Non si applicano alle modifiche statutarie propedeutiche e necessarie all'assunzione del ruolo di banca capogruppo e a quelle delle società contraenti l'articolo 2437, primo comma, lettere a) e g), né l'articolo 2497-quater, primo comma, lettera c), del codice civile”*; tale norma non è ancora stata commentata da Banca d'Italia, nemmeno in sede di emanazione delle disposizione attuative della normativa sul Gruppo bancario cooperativo inserite nella circolare n. 285/2013 (Parte Terza, Capitolo 5); la straordinaria **disapplicazione del diritto di recesso**, garantito ordinariamente dal codice civile, pensata dal legislatore in uno scenario di gruppo unico, si giustifica nei confronti delle Bcc socie che aderiscono alla medesima capogruppo, ma la si ritiene inapplicabile alla fattispecie delle Bcc socie che aderiscono ad altra capogruppo; le quali, diversamente, sarebbero ridotte a **soci prigionieri ed espropriati del loro capitale**; una diversa interpretazione, infatti, si scontrerebbe con l'incostituzionalità dell'esclusione del diritto di recesso previsto dall'art. 2437 lettera a) anche nei confronti di Bcc socie che aderiscono ad altra capogruppo, essendo all'evidenza disposizione contraria agli articoli 3, 24, 41, 42 e 117 della Costituzione;

- c) un'interpretazione meramente letterale della disapplicazione del diritto di recesso, quindi, imporrebbe al nascente gruppo bancario cooperativo (Ccb) un **rilevante immobilizzo di attivo “irredimibile” a favore di un gruppo bancario “concorrente”**, posto che le azioni di Iccrea Banca SpA non sono quotate né negoziate in mercati regolamentati, pur essendo Iccrea vigilata da BCE e capogruppo di uno dei maggiori gruppi bancari italiani;

Proposte

- 1) precisare, nelle Disposizioni in consultazione, che **una banca di credito cooperativo non può assumere o detenere partecipazioni in società capogruppo (di un gruppo bancario cooperativo) diverse dalla propria capogruppo**.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le *Disposizioni* in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>SEZIONE III – OPERATIVITA’</p> <p>§ 4. Partecipazioni</p> <p>Le banche di credito cooperativo rispettano su base individuale la speciale disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili prevista per esse (Circolare n. 285, Parte terza, Capitolo 1, Sezione VIII).</p> <p>Il limite di concentrazione delle partecipazioni in imprese non finanziarie previsto dalle richiamate disposizioni può essere innalzato al 5% dei fondi propri, con l’approvazione della capogruppo (3), sempre che si tratti di partecipazioni in categorie di imprese e in settori economici coerenti con la mutualità e il localismo (es. imprese cooperative, PMI, fondi promossi da organismi di categoria). Resta fermo il limite complessivo del 15% dei fondi propri.</p> <p>In linea con i limiti e divieti all’assunzione di partecipazioni in banche e altri soggetti di natura finanziaria previsti dalla disciplina sopra richiamata e in coerenza con le previsioni del TUB sul gruppo bancario cooperativo (1), una banca di credito cooperativo non può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. Le banche di credito cooperativo possono invece partecipare, insieme con la propria capogruppo, al controllo congiunto di società strumentali del gruppo bancario cooperativo.</p> <p>Restano ferme le disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo a livello consolidato ed eventualmente a livello sub-consolidato.</p> <p>(3) L’assunzione di queste partecipazioni è da considerarsi come operazione di rilievo strategico ai sensi della disciplina del Gruppo Bancario Cooperativo (Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6, della Circolare n. 285).</p> <p>(1) Si fa riferimento, in particolare, alla previsione per cui il contratto di coesione “assicura l’esistenza di una situazione di controllo [della capogruppo sulle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo] come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea” (art. 37-bis, comma 1, lettera a), TUB). Sul punto, cfr. anche Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.1., nota (1), della Circolare n. 285.</p>	<p>SEZIONE III – OPERATIVITA’</p> <p>§ 4. Partecipazioni</p> <p>Le banche di credito cooperativo rispettano su base individuale la speciale disciplina di vigilanza in materia di partecipazioni detenibili prevista per esse (Circolare n. 285, Parte terza, Capitolo 1, Sezione VIII).</p> <p>Il limite di concentrazione delle partecipazioni in imprese non finanziarie previsto dalle richiamate disposizioni può essere innalzato al 5% dei fondi propri, con l’approvazione della capogruppo (3), sempre che si tratti di partecipazioni in categorie di imprese e in settori economici coerenti con la mutualità e il localismo (es. imprese cooperative, PMI, fondi promossi da organismi di categoria). Resta fermo il limite complessivo del 15% dei fondi propri.</p> <p>In linea con i limiti e divieti all’assunzione di partecipazioni in banche e altri soggetti di natura finanziaria previsti dalla disciplina sopra richiamata e in coerenza con le previsioni del TUB sul gruppo bancario cooperativo (1), una banca di credito cooperativo:</p> <p>a) non può assumere partecipazioni o partecipare ad accordi da cui derivi il controllo, esclusivo o congiunto, della propria capogruppo o di una banca a cui fa capo un sottogruppo territoriale. Le banche di credito cooperativo possono invece partecipare, insieme con la propria capogruppo, al controllo congiunto di società strumentali del gruppo bancario cooperativo;</p> <p>b) non può assumere o detenere partecipazioni in società capogruppo di un gruppo bancario cooperativo diversa dalla propria capogruppo.</p> <p>Restano ferme le disposizioni applicabili al gruppo bancario cooperativo a livello consolidato ed eventualmente a livello sub-consolidato.</p> <p>(3) L’assunzione di queste partecipazioni è da considerarsi come operazione di rilievo strategico ai sensi della disciplina del Gruppo Bancario Cooperativo (Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.6, della Circolare n. 285).</p> <p>(1) Si fa riferimento, in particolare, alla previsione per cui il contratto di coesione “assicura l’esistenza di una situazione di controllo [della capogruppo sulle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo] come definito dai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea” (art. 37-bis, comma 1, lettera a), TUB). Sul punto, cfr. anche Parte Terza, Capitolo 5, Sezione III, par. 1.1., nota (1), della Circolare n. 285.</p>

SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI**Ristorni**Osservazioni e commenti

- a) nel paragrafo in esame, le Disposizioni sono integrate con la disciplina dei ristorni delle BCC emanata da Banca d'Italia nell'aprile del 2002, confermando il vincolo che il ristorno è "liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale"; tale vincolo va correlato con il **limite massimo azionario per ciascun socio, attualmente pari a euro 100 mila** (art. 34, comma 4, TUB), e con la **possibilità di superamento del limite** stesso per il combinato disposto dal terzo comma dell'art. 2545-sexies del codice civile e dall'art. 150-bis, comma 6, del TUB; **tale aspetto non è affrontato nelle Disposizioni in consultazione**, ma ha formato oggetto di uno specifico quesito posto all'Autorità di Vigilanza dalla nostra banca (Bcc di Brescia), al quale **Banca d'Italia** (filiale di Brescia) **ha risposto con lettera protocollo n. 515061 dell'8 maggio 2006** confermando che "il superamento del limite partecipativo di cui all'art. 34, 4° comma, TUB è consentito nelle menzionate ipotesi di distribuzione dei ristorni ai sensi dell'articolo 2545-sexies, 3° comma, cod. civ.";

in sintesi, l'Autorità di Vigilanza ha indicato le seguenti motivazioni poste a base dell'interpretazione e della risposta data:

- l'art. 2545-sexies cod. civ. abilita l'assemblea a deliberare la distribuzione dei ristorni ai soci mediante l'aumento proporzionale delle rispettive quote o l'emissione di nuove azioni, anche in deroga ai limiti di partecipazione stabiliti, per le società cooperative diverse da quelle bancarie, dall'art. 2525 cod. civ.;
- la norma di cui all'art. 2545-sexies cod. civ. risulta applicabile alle banche di credito cooperativo il cui statuto preveda la possibilità di ripartizione dei ristorni tra i soci (cfr. l'articolo 150-bis, comma 6, introdotto nel TUB dal d.lgs. n. 310 del 2004 per coordinare la riforma del diritto societario con la disciplina speciale delle banche cooperative);
- in conformità delle previsioni di legge, lo "statuto tipo" contiene clausole di tipo facoltativo che autorizzano l'assemblea a deliberare la distribuzione dei ristorni a valere sull'utile risultante dal bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dallo stesso statuto, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea;
- in base alla vigente disciplina civilistica e tributaria e agli orientamenti generali espressi dall'Amministrazione finanziaria l'imputazione dei ristorni a capitale appare compatibile con il rispetto delle condizioni di prevalenza mutualistica e con la spettanza delle agevolazioni fiscali;

Proposte

- 1) precisare, nelle Disposizioni in consultazione, che è **consentito il superamento del limite partecipativo di cui all'articolo 34, comma 4, del TUB nei casi in cui sia da imputare alla liquidazione del ristorno mediante incremento della partecipazione sociale**, in linea con quanto previsto dall'art. 2545-sexies, terzo comma, del codice civile.

Si propone, pertanto, di modificare/integrare come segue le *Disposizioni* in consultazione:

<i>Disposizioni poste in consultazione</i>	<i>Testo modificato/integrato proposto</i> (modifiche/integrazioni in rosso grassetto o sottolineato)
<p>SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI</p> <p>§ ... Ristorni</p> <p>...</p> <p>I ristorni ai soci, se previsti dallo statuto della banca, sono corrisposti in modo che il relativo ammontare non ecceda il 50 per cento dell'utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici nelle misure previste dalla legge. L'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale.</p> <p>I ristorni, laddove previsti dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento assembleare che stabilisce la ripartizione delle competenze in materia tra l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci e prevede il coinvolgimento di quest'ultima nella definizione dell'ammontare e dei parametri di calcolo.</p>	<p>SEZIONE IV – DESTINAZIONE DEGLI UTILI E RISTORNI</p> <p>§ ... Ristorni</p> <p>...</p> <p>I ristorni ai soci, se previsti dallo statuto della banca, sono corrisposti in modo che il relativo ammontare non ecceda il 50 per cento dell'utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione ai fondi mutualistici nelle misure previste dalla legge. L'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato per almeno la metà mediante incremento della partecipazione sociale. In tal caso, in linea con quanto previsto dall'art. 2545-sexiex, terzo comma, del codice civile, è consentito il superamento del limite partecipativo di cui all'articolo 34, comma 4, del TUB.</p> <p>I ristorni, laddove previsti dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento assembleare che stabilisce la ripartizione delle competenze in materia tra l'organo amministrativo e l'assemblea dei soci e prevede il coinvolgimento di quest'ultima nella definizione dell'ammontare e dei parametri di calcolo.</p>